

Legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29.

Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

INDICE

CAPO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Finalità

Art. 2. Definizioni

Art. 3. Regime giuridico

CAPO II. FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 4. Funzioni della Regione

Art. 5. Funzioni delle province

Art. 6. Funzioni dei comuni

Art. 7. Amministrazione separata dei beni di uso civico frazionale - ASBUC frazionali

CAPO III. DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Art. 8. Regolamento regionale

Art. 9. Regolamenti locali

CAPO IV. DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI E DEGLI STRUMENTI OPERATIVI

Art. 10. Conciliazioni stragiudiziali

Art. 11. Affrancazione

Art. 12. Dismissione definitiva del bene e clausola di inefficacia dell'alienazione

Art. 13. Reintegrazione

Art. 14. Accertamenti demaniali ed elenco degli esperti in materia di usi civici

Art. 15. Pubblico Registro regionale dei beni collettivi e di uso civico e Archivio storico

Art. 16. Proventi

CAPO V. VIGILANZA SANZIONI E POTERE SOSTITUTIVO

Art. 17. Vigilanza e sanzioni

Art. 18. Potere sostitutivo

CAPO VI. NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 19. Norma transitoria

Art. 20. Esenzioni fiscali

Art. 21. Abrogazioni

Art. 22. Norma finanziaria

Art. 23. Norma finale

Capo I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. Le disposizioni contenute nella presente legge disciplinano l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di usi civici.

2. La Regione tutela e valorizza i beni di uso civico e le terre di proprietà collettiva, garantendo la salvaguardia ambientale e culturale, la preservazione del patrimonio e del paesaggio forestale, agricolo e pastorale.

3. La Regione, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione e dell'articolo 3 dello Statuto, definisce le competenze regionali e le funzioni amministrative da trasferire alle province ed ai comuni relative alla cura degli interessi delle comunità locali nella materia degli usi civici.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) alienazione: procedimento attraverso il quale il comune vende un terreno o un bene di uso civico, previa sdemanializzazione;
- b) aree compromesse dal punto di vista ambientale: terreni di uso civico nel possesso comunale, di superficie non superiore a tremila metri quadrati, che hanno perso la loro vocazione agro-silvo-pastorale in quanto intercluse ad altre che hanno già ottenuto un'autorizzazione di tipo urbanistico inerente una diversa destinazione d'uso;
- c) beni di proprietà collettiva: terre appartenenti all'originario demanio collettivo, nonché quelle successivamente acquisite a seguito di liquidazione di usi civici o spostamenti di vincolo, appartenenti ad una determinata comunità, anche privata, a frazioni, comuni censuari, o partecipanze, destinate al godimento da parte dei residenti con vincolo di incolato, o discendenti degli originari componenti della stessa comunità, purché non rientrino nelle categorie disciplinate dal libro III, titolo I, capo II, del codice civile;
- d) beni gravati da uso civico a favore di una comunità: beni immobili e terreni di antica origine comune, nonché quelli successivamente acquisiti a seguito di liquidazione di usi civici o spostamenti di vincolo, lasciati e permutati, appartenenti a soggetti pubblici o privati, sui quali tutti i cittadini facenti parte della stessa comunità, possono ritrarre particolari utilità, a condizione che tale diritto non sia stato liquidato;
- e) sdemanializzazione: provvedimento che elimina dai beni del demanio collettivo i vincoli dell'inalienabilità, imprescrittibilità, inespropriabilità, inusufruttibilità e della destinazione perpetua a favore di collettività che su di esso esercitano diritti di godimento sotto varie forme;
- f) incolato: obbligo di residenza per aver diritto alla divisione periodica dei terreni per il pascolamento dei capi di bestiame;
- g) legittimazione: procedimento di regolarizzazione dell'occupazione di terre di uso civico appartenenti al comune, frazione o associazione agraria, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'articolo 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'articolo 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751). La legittimazione costituisce titolo di legittimo possesso, nonché presupposto per l'affrancazione;
- h) liquidazione: procedimento volto all'eliminazione dell'esercizio del diritto di uso civico da parte della comunità locale su terreni che, all'atto dell'accertamento demaniale, risultavano di proprietà privata;
- i) mutamento di destinazione d'uso: variazione dell'originaria destinazione agro-silvo-pastorale di un bene sottoposto a vincolo di uso civico;
- l) quotizzazione: ripartizione dei terreni utilizzabili per la coltura agraria, attribuiti con un contratto di tipo enfiteutico, detto livello, in seguito al quale il bene assegnato mantiene il carattere demaniale fino all'affrancazione, che può essere effettuata solo dopo l'accertamento dei miglioramenti e delle altre condizioni determinate dal piano di ripartizione;
- m) reintegrazione: procedimento volto al recupero, a favore della collettività, del bene oggetto di uso civico sottratto all'occupazione abusiva;
- n) reliquati: aree di uso civico nel possesso comunale, di estensione non superiore a mille metri quadrati che, per effetto di alienazioni, liquidazioni, affrancazioni dei terreni confinanti, o a seguito di reintegre, per la loro modesta entità non si prestano all'uso collettivo a fini agro-silvo-pastorali;

- o) sospensione temporanea dell'esercizio del diritto di uso civico da parte della collettività su terreni vincolati: provvedimento che informa gli aventi diritto, dell'impossibilità di fruire di determinati beni civici per una durata temporale predefinita e limitata;
- p) verifica demaniale: procedimento di ricognizione delle terre appartenenti al comune, frazione o associazione agraria, volto ad accertare l'esercizio o meno, sulle stesse, di diritti di uso civico o l'eventuale appartenenza al demanio collettivo nonché, nel caso di terreni risultati ancora soggetti al vincolo, ma non più nel possesso dell'ente deputato alla gestione, di individuazione del titolo di occupazione da parte di singoli.

Art. 3.

(Regime giuridico)

- 1. Gli usi civici costituiscono diritti reali, imprescrittibili, goduti in comune da una determinata collettività locale su beni di proprietà, pubblica o privata, inalienabili ed inusucapibili, assimilabili ai beni demaniali.
- 2. I beni di uso civico e i demani collettivi non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia.
- 3. I diritti di uso civico permangono anche a seguito di modifiche territoriali che interessano comuni e frazioni.
- 4. I terreni gravati da usi civici sono soggetti alla tutela paesaggistica prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137).
- 5. Le partecipanze vengono disciplinate con apposite leggi regionali.

Capo II.

FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 4.

(Funzioni della Regione)

- 1. La Regione esercita le seguenti funzioni amministrative:
 - a) rilascio, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, corredata dalla documentazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e), dell'autorizzazione all'alienazione, nel caso in cui questa costituisca un reale beneficio per la generalità degli abitanti, salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, lettera b);
 - b) rilascio, entro novanta giorni dalla richiesta, delle autorizzazioni preliminari alla realizzazione di opere pubbliche di interesse nazionale o regionale da effettuarsi su beni di uso civico, acquisito il parere dei comuni interessati dall'intervento entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si procede indipendentemente dall'acquisizione del parere;
 - c) definizione, entro centoventi giorni dal ricevimento della documentazione da parte del comune, delle conciliazioni stragiudiziali per occupazioni pregresse di terreni gravati da uso civico senza titolo o in assenza di valido titolo. Decorso inutilmente tale termine, il comune definisce la conciliazione stragiudiziale;
 - d) definizione degli standard per i corsi di formazione di cui all'articolo 5.
- 2. Competono inoltre alla Regione:
 - a) l'accertamento dell'esistenza di diritti di uso civico fatta salva la competenza giurisdizionale del Commissariato usi civici prevista dalla legge;
 - b) la raccolta degli atti in materia di usi civici allo scopo di aggiornare l'Archivio di cui all'articolo 15;
 - c) la gestione e l'aggiornamento del Pubblico Registro regionale dei beni collettivi e di uso civico di cui all'articolo 15;
 - d) la gestione e l'aggiornamento dell'elenco degli esperti di cui all'articolo 14;

- e) la redazione e l'aggiornamento della Carta regionale degli usi civici anche mediante supporto informatico.

Art. 5.

(Funzioni delle province)

1. Le province, in caso di uso civico di pesca, rilasciano un parere di conformità dei regolamenti comunali, previsti all'articolo 9, alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca).
2. Le province provvedono all'organizzazione di corsi per la formazione dei soggetti di cui all'articolo 14.
3. Le province garantiscono, nell'ambito della loro attività istituzionale, l'assistenza tecnico-amministrativa ai piccoli comuni e alle ASBUC frazionali, per l'esercizio delle funzioni di cui ai relativi articoli 6 e 7. Di tale attività si tiene conto ai fini del riparto dei fondi di cui all'articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attività degli enti locali piemontesi).

Art. 6.

(Funzioni dei comuni)

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 7, sono trasferite ai comuni, anche in forma associata, le funzioni amministrative in materia di usi civici sentite, ove costituite, le ASBUC frazionali interessate.
2. Nel caso di comuni aderenti ad unioni o comunità montane per la gestione associata di funzioni, l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 è trasferito alla comunità montana o, in via residuale, all'unione.
3. In particolare sono trasferite le seguenti funzioni:
 - a) il rilascio, entro novanta giorni dalla richiesta, dei provvedimenti di concessione amministrativa acquisito il parere favorevole dell'ASBUC frazionale se esistente. Nel caso di concessioni o rinnovi per un periodo superiore a dieci anni, la Regione formula al comune un parere obbligatorio e vincolante, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della documentazione prevista dall'articolo 8, comma 2, lettera e). Decorso inutilmente tale termine, si procede indipendentemente dall'acquisizione del parere;
 - b) il rilascio, entro novanta giorni dalla richiesta, dei provvedimenti di alienazione e relativa sdemanzializzazione per i reliquati o aree già gravemente compromesse dal punto di vista ambientale acquisito il parere favorevole dell'ASBUC frazionale se esistente;
 - c) la reintegrazione nel possesso di beni gravati da uso civico oggetto di occupazione abusiva non regolarizzata o non regolarizzabile acquisito il parere favorevole dell'ASBUC frazionale se esistente;
 - d) la redazione di progetti di affrancazione ed il rilascio dei provvedimenti di cui all'articolo 11, relativi alle enfiteusi imposte a seguito dei decreti di quotizzazione o ripartizione acquisito il parere favorevole dell'ASBUC frazionale se esistente;
 - e) le competenze in materia di autorizzazione al trasferimento del gravame di uso civico da un terreno ad un altro a parità di superfici e pari valore.
4. Competono, inoltre, ai comuni:
 - a) la trasmissione alla struttura regionale competente in materia di usi civici, entro novanta giorni dalla richiesta, della documentazione relativa alle occupazioni oggetto di tentativo di conciliazione stragiudiziale di cui all'articolo 10;
 - b) la definizione della conciliazione stragiudiziale nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), se la Regione non interviene entro centoventi giorni dall'invio della documentazione;

- c) la registrazione e la trascrizione presso le Agenzie del territorio, degli atti approvati e degli atti di competenza della Regione;
- d) la pubblicizzazione dei dati riguardanti gli accertamenti demaniali di cui all'articolo 14 attraverso affissione nell'albo pretorio o mediante pubblicazione sul sito istituzionale, nonché la loro indicazione nei Piani regolatori generali comunali (PRGC);
- e) l'indizione dei comizi elettorali relativi alla costituzione o al rinnovo delle ASBUC frazionali di cui all'articolo 7 e relative procedure di convocazione elettorale;
- f) il miglioramento, il mantenimento fondiario e la realizzazione di piste forestali, tagliafuoco, nonché le opere connesse alla sicurezza delle persone e dei luoghi ai fini di tutela degli usi civici.

5. I comuni trasmettono alla struttura regionale competente in materia di usi civici copia dei relativi provvedimenti entro trenta giorni dalla loro approvazione.

Art. 7. (Amministrazione separata dei beni di uso civico frazionale - ASBUC frazionali)

1. I terreni di originario demanio collettivo o ad esso pervenuti in virtù di liquidazione di usi civici o spostamenti di vincolo, appartenenti a frazioni o comuni censuari, destinati al godimento da parte dei residenti con vincolo di incolato o discendenti degli originari componenti della stessa comunità, possono essere gestiti separatamente dagli altri, attraverso Amministrazioni Separate dei Beni di Uso Civico frazionali, di seguito denominate ASBUC frazionali.

2. Le ASBUC frazionali sono costituite o rinnovate dai comuni secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e).

3. Le ASBUC frazionali sono rette da un Comitato eletto dai cittadini residenti nella frazione ed iscritti nelle liste elettorali. Il numero dei membri del comitato, nonché le modalità operative e procedurali relative alla sua elezione, sono definite con il regolamento di cui all'articolo 8 sulla base del principio di proporzionalità tra membri eletti e abitanti della frazione.

4. I Comitati durano in carica quattro anni.

5. Il regolamento di cui all'articolo 8 disciplina l'elezione del presidente del Comitato da parte dei suoi membri, sulla base del principio di segretezza del voto.

6. Ai Comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico frazionale competono:

- a) la gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale, anche attraverso il rilascio di concessioni amministrative, di durata non superiore a dieci anni, per l'esercizio di attività agricole, forestali e pastorali;
- b) in rapporto alla disponibilità dei propri bilanci, il miglioramento ed il mantenimento fondiario, la realizzazione di piste forestali e tagliafuoco, nonché la partecipazione economica per la realizzazione di opere pubbliche, da effettuarsi su beni frazionali di interesse generale a valenza pubblica;
- c) la redazione del regolamento per la fruizione dei beni civici frazionali di cui all'articolo 9 e dello statuto relativo al funzionamento del Comitato.

7. Le ASBUC frazionali trasmettono al comune ed alla struttura regionale competente in materia di usi civici copia dei relativi provvedimenti entro trenta giorni dalla loro approvazione.

Capo III.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Art. 8.

(Regolamento regionale)

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, il regolamento di attuazione della presente legge, tenuto conto dei seguenti principi:

- a) semplificazione dei procedimenti amministrativi attraverso lo snellimento e la razionalizzazione dei medesimi;

- b) trasparenza, al fine di rendere conoscibile con certezza, la consistenza e la localizzazione degli usi civici sul territorio piemontese, incrementando l'accessibilità ai dati anche attraverso l'uso di strumenti informatici;
 - c) adeguatezza, nell'imputazione di compiti e ruoli agli enti locali, in relazione all'impatto sul territorio dei singoli interventi.
2. Il regolamento di cui al comma 1 definisce:
- a) le modalità di accertamento dell'esistenza di diritti di uso civico;
 - b) la procedura di pubblicazione dei provvedimenti regionali sul Pubblico Registro di cui all'articolo 15 e relativo aggiornamento;
 - c) la gestione e l'aggiornamento dell'elenco degli esperti di cui all'articolo 14 e la determinazione del loro compenso;
 - d) le modalità procedurali relative alle conciliazioni stragiudiziali di cui all'articolo 10;
 - e) la documentazione necessaria al rilascio dei provvedimenti di alienazione e concessione di cui agli articoli 4 e 6;
 - f) il numero dei membri del Comitato di gestione delle ASBUC frazionali, le modalità operative e procedurali relative alla sua elezione nonché a quelle del suo presidente.
3. Il regolamento di cui al comma 2 individua la documentazione che i comuni e le ASBUC trasmettono alla Regione ai fini dell'aggiornamento dell'Archivio storico regionale e del Pubblico Registro di cui all'articolo 15.

Art. 9.

(Regolamenti locali)

1. I comuni, singoli o associati, ed i Comitati delle ASBUC frazionali di cui alla legge 17 aprile 1957, n. 278 (Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali) nella cui circoscrizione esistono terreni e acque di uso civico, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, adottano congiuntamente, ognuno per le proprie competenze, con relativa delibera un regolamento per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 6 e 7 o adeguano il regolamento vigente.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina:
- a) l'esercizio dei diritti di uso civico da parte della comunità locale determinandone il contenuto, i limiti e l'eventuale corrispettivo a carico degli utenti, nonché le modalità di imposizione e riscossione dei canoni;
 - b) le modalità, le forme e le condizioni anche economiche ai fini del rilascio delle concessioni per uso esclusivo delle terre civiche;
 - c) le modalità con le quali avviene la reintegrazione dei beni di uso civico nel possesso comunale;
 - d) le modalità di emissione e riscossione dei ruoli relativi ai canoni enfiteutici derivanti da quotizzazioni.

Capo IV.

DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI E DEGLI STRUMENTI OPERATIVI

Art. 10.

(Conciliazioni stragiudiziali)

1. Nell'ambito dei principi della disciplina di cui alla legge 1766/1927, qualora venga accertata l'occupazione abusiva di beni del demanio civico, è possibile sanare l'illegittimità mediante un tentativo di conciliazione stragiudiziale da esperire, a cura del comune, acquisito il parere favorevole dell'ASBUC se esistente presso la struttura regionale competente in materia di usi civici, secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 8.
2. Il procedimento di conciliazione, nei casi di cui al comma 1, anche a definizione di contenziosi pendenti, è concluso sulla base dei parametri economici fissati con apposita deliberazione della

Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, da approvare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La deliberazione tiene conto delle somme già versate, delle eventuali spese sostenute, dell'applicazione di abbattimenti dell'ottanta per cento sui canoni pregressi e dell'ulteriore abbattimento del sessantacinque per cento per l'eventuale successiva alienazione in caso di possesso senza valido titolo.

3. La concessione conseguente ad un procedimento conciliativo non può essere effettuata per un canone inferiore a quello posto a base di conciliazione.

Art. 11.

(Affrancazione)

1. L'affrancazione del fondo enfiteutico è concessa su richiesta dell'enfiteuta dal comune interessato, acquisito il parere favorevole dell'ASBUC se esistente quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) siano trascorsi almeno venti anni dall'instaurazione del rapporto di enfiteusi e dall'imposizione del canone;
- b) l'enfiteuta abbia apportato sostanziali e permanenti miglioramenti di tipo agricolo, forestale, ambientale o volti alla sistemazione idrogeologica;
- c) il fondo sia razionalmente coltivato;
- d) la zona non sia stata oggetto di abuso edilizio.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati:

- a) gli indicatori per l'accertamento delle condizioni di cui al comma 1;
- b) la determinazione dei canoni enfiteutici e l'aggiornamento dei medesimi;
- c) la determinazione dei canoni di affrancazione.

3. La qualità edificatoria del suolo comporta che si tenga conto, nei canoni di affrancazione, del mutato valore dell'area, da determinare ai sensi del comma 2, lettera c).

Art. 12.

(Dismissione definitiva del bene e clausola di inefficacia dell'alienazione)

1. Salvi i casi di cui all'articolo 6, l'autorizzazione regionale all'alienazione contiene la clausola di retrocessione delle terre all'alienante nel caso in cui non si siano realizzate le finalità per le quali l'alienazione è stata autorizzata nel termine previsto nell'atto stesso. Tale clausola è inserita nel contratto di compravendita anche ai fini della trascrizione.

2. In caso di riacquisto dei beni da parte dell'ente originario per effetto della retrocessione, gli stessi tornano al regime giuridico originario.

Art. 13.

(Reintegrazione)

1. La reintegrazione dei beni di uso civico nel possesso comunale avviene quando si verificano le seguenti condizioni:

- a) rinuncia, da parte del privato, al mantenimento dello stato di livellario nel caso di enfiteusi conseguente a quotizzazione o ripartizione;
- b) mancato pagamento dei canoni enfiteutici dovuti, entro un anno dalla richiesta effettuata dai comuni attraverso l'emissione dei ruoli per la riscossione;
- c) inadempimento delle condizioni contrattuali per le quali la concessione amministrativa preveda espressamente la reintegrazione;
- d) occupazione abusiva dei beni di uso civico, successiva alla pubblicizzazione di cui all'articolo 6, comma 3, lettera c);
- e) provvedimento di reintegrazione conseguente a conciliazione stragiudiziale.

2. La Giunta regionale dispone, con apposito provvedimento, la reintegrazione nel possesso comunale nei casi di cui al comma 1, lettera e).

3. Il comune provvede direttamente all'emissione del provvedimento di reintegrazione nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), ed entro trenta giorni dalla notifica da parte della Giunta regionale nel caso di cui al comma 2.

Art. 14.

(Accertamenti demaniali ed elenco degli esperti in materia di usi civici)

1. La Giunta regionale, mediante un piano straordinario di accertamento demaniale, provvede alla ricognizione generale degli usi civici esistenti sul territorio regionale e alla individuazione su cartografia attuale, di dati relativi ad accertamenti già esistenti riportati su cartografie antiche.

2. Per le operazioni di accertamento, verifica e sistemazione dei beni civici la Giunta regionale si avvale di esperti. A tal fine è istituito, presso la Giunta regionale, apposito elenco di esperti, aggiornato annualmente.

3. I requisiti per l'inserimento dei nominativi nell'elenco sono previsti dal regolamento di cui all'articolo 8, tenuto conto delle competenze di tipo storico, tecnico e giuridico inerenti ad accertamento e verifica dello stato possessorio delle aree soggette ad uso civico. Tali competenze, documentate da apposito curriculum, sono conseguite sulla base delle esperienze maturate nel settore o in seguito alla partecipazione ai corsi di formazione di cui all'articolo 5.

4. Il regolamento di cui all'articolo 8 stabilisce il compenso da corrispondere agli esperti.

5. I comuni e le ASBUC frazionali collaborano con gli esperti incaricati dalla Giunta regionale, per gli accertamenti demaniali e le trasposizioni cartografiche.

6. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 6 e 7, gli enti possono avvalersi degli esperti di cui al comma 2.

7. Le contestazioni in merito agli accertamenti demaniali su beni di uso civico ai sensi della legge 1766/1927 sono di competenza del Commissario usi civici.

Art. 15.

(Pubblico Registro regionale dei beni collettivi e di uso civico e Archivio storico)

1. È istituito il Pubblico Registro regionale dei beni collettivi e di uso civico per la programmazione degli interventi di utilizzazione, recupero e valorizzazione dei terreni di uso civico.

2. L'Archivio storico regionale degli usi civici costituisce la base documentale del Pubblico Registro di cui al comma 1.

Art. 16.

(Proventi)

1. I proventi derivanti a qualsiasi titolo dall'utilizzo di beni di uso civico spettano al comune, o ai Comitati frazionali se esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con esclusione di quelli relativi alle tariffe del diritto di escavazione, che sono ripartiti in base all'articolo 6 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006), come da ultimo modificato dall'articolo 14 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e disposizioni finanziarie).

2. I regolamenti locali di cui all'articolo 9, definiscono i parametri per la determinazione dei canoni dovuti in caso di esercizio dell'attività estrattiva su beni di uso civico.

3. I comuni e le ASBUC frazionabili se esistenti, con esclusione degli introiti di cui all'articolo 6 della l.r. 14/2006, come modificato dall'articolo 14 della l.r. 22/2007, utilizzano i proventi di cui al comma 1, prioritariamente, per spese di investimento e miglioramenti fondiari a favore della comunità titolare dell'uso civico.

Capo V.

VIGILANZA, SANZIONI E POTERE SOSTITUTIVO

Art. 17.

(Vigilanza e sanzioni)

1. La vigilanza sull'osservanza dei regolamenti locali di cui all'articolo 9 è affidata ai Corpi di polizia municipale e provinciale, alle Guardie Ecologiche Volontarie ed al Corpo forestale dello Stato, anche a mezzo di apposite convenzioni.

2. Le violazioni ai regolamenti locali di cui all'articolo 9 sono sanzionate ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come da ultimo modificato dall'articolo 1-quater del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali) convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2003, n. 116, come da ultimo modificato dall'articolo 1-quater del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali) convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2003, n. 116.

Art. 18.

(Potere sostitutivo)

1. La Regione, previa diffida, esercita, nei confronti degli enti locali, il potere sostitutivo di cui all'articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e enti locali), in caso di inadempienza nell'esercizio delle funzioni conferite, con la conseguente attribuzione degli oneri finanziari agli enti inadempienti.

Capo VI.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 19.

(Norma transitoria)

1. I procedimenti in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge non conclusi dall'amministrazione regionale entro centoottanta giorni dal medesimo termine, sono conclusi dai comuni, singoli o associati, di cui all'articolo 6, comma 2.

Art. 20.

(Esenzioni fiscali)

1. Gli atti riguardanti la sistemazione degli usi civici, delle terre e dei demani collettivi, sono esenti da tasse di bollo, di registro e da ogni altra imposta ai sensi dell'articolo 2 della legge 1 dicembre 1981, n. 692 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, recante disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende ed istituti di credito nonché di adeguamento della misura dei canoni demaniali.).

2. Sono, altresì, esenti da tributi speciali le pratiche catastali connesse alla sistemazione degli usi civici.

Art. 21.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

- a) la lettera f), comma 2, dell'articolo 2 della legge regionale 18 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca);
- b) l'articolo 20 della l.r. 14/2006 (Legge finanziaria per l'anno 2006);
- c) gli articoli 60 e 61 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007);
- d) l'articolo 15 della l.r. 37/2006 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca);

- e) l'articolo 19 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e disposizioni finanziarie).

Art. 22.

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge relativi all'attuazione degli articoli 14 e 15, stimati per il biennio 2010-2011 in 250.000,00 euro per ciascun anno, in termini di competenza, e imputati all'unità previsionale di base (UPB) DB07002 (Risorse umane e patrimonio Segreteria Direzione DB07 Titolo 2: spese in conto capitale) si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

Art. 23.

(Norma finale)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge 1766/1927, al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno) ed al codice civile.

2. La data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite è stabilita, ai sensi della l.r. 34/1998, con provvedimento della Giunta regionale, d'intesa con gli enti locali, contestualmente alla definizione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie a garantirne l'effettivo esercizio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 2 dicembre 2009

p. Mercedes Bresso
Il Vice Presidente
Paolo Peveraro

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 597

Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici

- Presentato dalla Giunta regionale il 30 gennaio 2009
- Assegnato alla VIII Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 3 febbraio 2009
- Sul testo sono state effettuate consultazioni
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 30 marzo 2009 con relazione di Aldo Reschigna
- Approvato in Aula il 24 novembre 2009, con emendamenti sul testo, con 34 voti favorevoli e 1 non votante

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo vigente dell'articolo 118 della Costituzione è il seguente:

“ Art. 118.

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.”

- Il testo vigente dell'articolo 3 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“ Art. 3. (Principio di sussidiarietà)

1. La Regione conforma la propria azione ai principi di autonomia, sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.

2. La Regione, ispirandosi al principio di sussidiarietà, pone a fondamento della propria attività legislativa, amministrativa e di programmazione la collaborazione con le Province, i Comuni e le Comunità montane nonché con le autonomie funzionali e con le rappresentanze delle imprese e dell'associazionismo per realizzare un coordinato sistema delle autonomie.

3. La partecipazione del sistema degli enti locali all'attività della Regione è assicurata dal Consiglio delle autonomie locali.

4. La Regione favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e valorizza le forme di cooperazione, a carattere di mutualità e senza fini speculativi, di solidarietà sociale, l'associazionismo e il volontariato, assicurandone la partecipazione e la consultazione nello svolgimento delle funzioni regionali.”.

Nota all'articolo 2

- Il testo vigente dell'articolo 9 della l. 1766/1926 è il seguente:

“ Art. 9.

Qualora sulle terre di uso civico appartenenti ai Comuni, alle frazioni ed alle associazioni o ad esse pervenute per effetto della liquidazione dei diritti di cui all'art. 1; siano avvenute occupazioni, queste, su domanda degli occupatori, potranno essere legittimate, sempre che concorrano unitamente le seguenti condizioni:

a) che l'occupatore vi abbia apportato sostanziali e permanenti migliorie;

b) che la zona occupata non interrompa la continuità dei terreni;

c) che l'occupazione duri almeno da dieci anni.

Le stesse norme valgono per la legittimazione dell'acquisto delle quote dei demani comunali delle Province napoletane e siciliane, alienate durante il periodo di divieto.

Non avvenendo la legittimazione, le terre dovranno essere restituite al Comune, alla associazione o alla frazione del Comune, a qualunque epoca l'occupazione di esse rimonti.”.

Nota all'articolo 5

- Il testo vigente dell'articolo 1 della l.r. 8/2006 è il seguente:

“Art. 1. (Assistenza tecnico-amministrativa delle province)

1. La Regione Piemonte trasferisce alle province risorse finanziarie per incrementare, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), l'attività di assistenza tecnico-amministrativa che le province prestano agli enti locali ubicati nel proprio territorio con particolare attenzione per quelli di minore dimensione.

2. I criteri di ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, anche tenuto conto, per il primo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, del numero di comuni e del numero di abitanti per provincia nonché della tipologia di progetti relativi all'attività di assistenza tecnico-amministrativa delle singole province.

3. Per gli anni successivi, i criteri di cui al comma 2 sono ridefiniti dalla Giunta regionale in base all'effettivo svolgimento da parte delle singole province dell'attività di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

4. Le province trasmettono annualmente alla Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali ed alla Giunta regionale i risultati dell'attività di cui al comma 1.”.

Nota all'articolo 16

- Il testo vigente dell'articolo 6 della l.r. 14/2006 è il seguente:

“ Art. 6. (Tariffe del diritto di escavazione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, gli esercenti di cave e di miniere sono tenuti a versare un diritto di escavazione secondo le tariffe stabilite al comma 2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce le modalità di applicazione delle tariffe, tenendo conto del diverso rapporto per tipologia di materiali estratti tra materiale estratto e materiale utilizzabile, i termini di versamento e le modalità di presentazione della dichiarazione.

2. Le tariffe del diritto di escavazione per le cave sono fissate secondo i seguenti parametri e sono aggiornate con deliberazione della Giunta regionale ogni due anni sulla base dell'indice ISTAT:

a) sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi, materiali per pietrischi e sabbie: euro 0,45 al metro cubo;

b) pietre ornamentali: euro 0,75 al metro cubo;

c) argille, calcari per cemento, per calce e altri usi industriali, gessi, sabbie silicee e torba: euro 0,50 al metro cubo;

d) minerali di I categoria, ai sensi del regio-decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), euro 0,50 al metro cubo;

e) altri minerali di cava non compresi nei precedenti punti euro 0,50 al metro cubo.

3. Le tariffe del diritto di escavazione relativamente alle miniere, sostituiscono la tassa regionale istituita dalla legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario). A tal fine il diritto proporzionale è commisurato al volume estratto in ragione di euro 0,50 al metro cubo.

4. Le tariffe del diritto di escavazione sono dovute ai comuni in cui sono ubicate le attività, alla Regione e agli enti gestori delle aree protette, ove esistenti, secondo la seguente suddivisione: 70 per cento al comune e 30 per cento alla Regione. In caso di attività ricadenti in aree protette, 60 per cento al comune e 40 per cento all'ente di gestione.

5. Gli introiti degli enti locali, derivanti dall'applicazione del presente articolo, sono prioritariamente finalizzati alla realizzazione di opere di recupero e riqualificazione ambientale. Il controllo in merito al pagamento delle tariffe è effettuato dalle amministrazioni comunali.

6. Per le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, la tariffa del diritto di escavazione si applica in sostituzione dell'onere già previsto dalla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni).

7. La tariffa del diritto di escavazione dovuta ai comuni o enti parco di cui al comma 4 è ridotta in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni in atto, alla data del 26 aprile 2007, tra esercenti di cave o miniere autorizzate e comuni o enti parco, sino alla data di scadenza delle

convenzioni stesse. Decadono i contributi previsti nei regolamenti comunali, che non siano legati all'utilizzo di proprietà comunali.

8. Sono mantenute a discapito della quota regionale le tariffe attualmente percepite dai comuni sulla base di convenzioni in atto, alla data del 26 aprile 2007, nel caso in cui tali tariffe risultino maggiori rispetto alla quota parte spettante ai comuni sulla base delle disposizioni di cui al comma 4.”.

Nota all'articolo 17

- Il testo vigente dell'articolo 7 bis del d.lgs. 267/2000 è il seguente:

“ Art. 7-bis. (Sanzioni amministrative)

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.”.

Nota all'articolo 18

- Il testo vigente dell'articolo 14 della l.r. 34/1998 è il seguente:

“Art. 14. (Potere sostitutivo)

1. In caso di inadempienza degli Enti locali nell'esercizio delle funzioni e compiti amministrativi conferiti, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, invita gli stessi a provvedervi entro congruo termine, trascorso il quale ne dispone l'esercizio in sostituzione degli enti medesimi, con la conseguente attribuzione degli oneri finanziari agli enti inadempienti.”.

Nota all'articolo 20

- Il testo vigente dell'articolo 2 della l. 692/1981 è il seguente:

“ Art. 2.

Sentenze, ordinanze e decreti di restituzione delle terre a comuni o associazioni agrarie, scioglimenti di promiscuità tra i detti enti, liquidazione di usi civici, legittimazioni, assegnazioni di terre e atti dei procedimenti previsti dalla L. 16 giugno 1927, n. 1766 , e relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 322 , sono esenti da tasse di bollo e registro e da altre imposte.

Beneficieranno della stessa esenzione anche le vendite debitamente effettuate da comuni ed associazioni a seguito di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 della L. 16 giugno 1927, n. 1766, sempre che l'atto di autorizzazione precisi le finalità di pubblico interesse perseguito con la vendita e la condizione alla loro realizzazione.”.

Nota all'articolo 22

- Il testo dell'articolo 8 della l. r. 7/2001 è il seguente:

“ Art. 8. (Legge finanziaria.)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.”.

- Il testo dell'articolo 30 della l. r. 2/2003 è il seguente:

“ Art. 30 (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della L.R. n. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.”.

Denominazione delle unità previsionali di base (UPB)
citare nella legge.

DB07002 (Risorse umane e patrimonio Segreteria Direzione DB07 Titolo 2: spese in conto capitale)